

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELL’ASILO NIDO DEL COMUNE DI DOVERA DAL 1
SETTEMBRE 2025 AL 31 AGOSTO 2035 (CIG N. B66510D21C).**

L’anno duemila venticinque (2025), il giorno 19 (diciannove) del mese di Novembre, è presente il Dott. Alesio Massimiliano, Segretario Comunale del Comune di Dovera, (firma digitale in corso di validità) autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 4 lettera c, del D. Lgs n. 267/2000, senza l’assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi. Sono presenti, da una parte:

- Il Sig. **Signoroni Paolo Mirko**, nato a Lodi (LO) il 12/11/1973 - C.F. SGNPMR73S12E648M (firma digitale in corso di validità) che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente nella sua qualità di Responsabile dell’area Tecnica-P.L. del **COMUNE DI DOVERA**, codice fiscale e Partita Iva 00330920190 con sede in Piazza XXV Aprile n. 1 nel nome e nell’interesse del quale agisce, in virtù del Decreto Sindacale n. 5 del 12.06.2024 e di seguito nel presente atto denominato “Ente Appaltante” / “Comune”;
- **Il Dott. Alessandro Soccorsi**, nato a Roma il 24/12/1968, in qualità di legale rappresentante autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa **COOPERATIVA SOCIALE GIALLA**, di seguito denominata "Impresa Aggiudicataria o Concessionario", **con sede in Roma – 00177 Via Herbert Spencer n. 82/86** (P.Iva/C.F 10960841004), e di agire in rappresentanza della stessa,

Detti comparenti della cui identità personale, capacità e qualifica io Segretario Comunale sono personalmente certo, con quest’atto convengono quanto segue:

PREMESSO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2025 si esprimeva la volontà di indire una gara d’appalto per l’affidamento in concessione del Servizio di gestione dell’Asilo Nido del Comune;
- con Determinazione - n. 2025/80 del 29/03/2025, si disponeva di procedere all’affidamento del Servizio per una durata di 10 anni, mediante una procedura aperta, da svolgersi in forma telematica tramite la Piattaforma Regionale "Sintel", da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dando mandato alla centrale di committenza del comune di Dovera in forma aggregata tra enti di procedere all’espletamento della procedura di gara e nel contempo si approvava il Capitolato speciale d’Appalto;
- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 71, del D.Lgs. 36/2023, pubblicata su SINTEL in data 08/04/2025 con scadenza il 12/05/2025;
- l’intera procedura è stata espletata mediante l’utilizzo della piattaforma di

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata "Sintel", con l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica;

- che entro il termine stabilito dal bando di gara hanno presentato offerta n. tre società e precisamente:

- Società Cooperativa Sociale Gialla
- Progetto Itaca Società Cooperativa Sociale
- Cooperativa Sociale Start Onlus

- che con verbale delle operazioni di gara n. 3 del 29/05/2025, il Presidente della Commissione, preso atto del punteggio complessivo di 92,39/100 punti riportato dalla Soc. Coop. Soc. Gialla con sede legale a Roma (RM) in via Herbert Spencer n. 82/86 - C.F. e P. IVA n. 10960841004, ha dichiarato la medesima società aggiudicataria provvisoria della procedura;

- che, all'esito della positiva conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, è stato disposto il definitivo affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido del Comune alla Società Cooperativa Sociale Gialla con sede in Roma Via Herbert Spencer n. 82/86 P.Iva 10960841004 per il periodo dal 01 settembre 2025 al 31 agosto 2035 in data 26.06.2025/1978.2025;

- che è stata acquisita dal Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia - l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.LGS 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni, attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.LGS 159/2011 e delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

- che il Concessionario attesta di possedere tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, gravando sulla medesima tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al loro rilascio e rinnovo;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti, di comune accordo, convengono di stipulare quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento in CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA DELL'ASILO NIDO DEL COMUNE DI DOVERA in via Europa n. 32 per il periodo 01/09/2025 - 31/08/2035.
2. Servizio PREVALENTE e non subappaltabile - CPV: 80110000-8/P (principale) - Servizi di istruzione prescolastica.
3. Servizi scorporabili non prevalenti - pulizie e disinfezione, manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il dettaglio completo del servizio è meglio descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

1. I servizi effettuati dal Concessionario dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie, e dovranno tenere conto delle indicazioni contenute nella pubblicazione della Regione Lombardia.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Comune concede in concessione il servizio, come definito all'articolo 1, al Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni e modalità contenute nel Disciplinare di Gara e nel capitolato speciale completo dei suoi allegati, approvati in sede di indizione della gara con determinazione n. 97 del 07/04/2025, che, sottoscritti dal Concessionario per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non vengono allegati.

Art.4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI.

1. Il Concessionario dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in vigore per i propri dipendenti e gli eventuali accordi locali integrativi dello stesso. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Il Concessionario si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
2. Saranno a carico del Concessionario le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione delle prestazioni oggetto del contratto, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.

Art.5 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE.

1. Il Concessionario ha presentato in sede di gara apposita autocertificazione, nella quale dichiara di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi riguardanti il diritto al lavoro dei disabili sancito dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.

ART. 6 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, della legge n. 283/1962 e del Regolamento di esecuzione 327/1980 e s.m., nonché di quanto previsto dal Regolamento locali e di igiene, il personale del Concessionario dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal codice comportamentale per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione.
2. Il Concessionario si impegna ad osservare ed a far osservare a tutto lo staff di ogni norma vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro, facendosi carico di fornire i DPI singoli e collettivi necessari all'espletamento delle funzioni.

3. La violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto del codice sarà passibile di risoluzione e decadenza del rapporto.

Art. 7 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E VALORE DELLA CONCESSIONE

1. L'importo contrattuale di aggiudicazione ammonta ad €. 3.215.833,00 (tremilioniduecentoquindicimilaottocentrotrentatre/00) al netto di IVA .
2. Il Valore offerto dal Concessionario in sede di gara per l'intero periodo resterà invariato per tutta la durata della concessione.

Art. 8 – DURATA DELL'APPALTO

1. Il presente appalto avrà durata di 10 anni con decorrenza dal 01/09/2025 e fino al 31/08/2035 (dieci anni) ed è riferita agli anni educativi 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 – 2028/2029 – 2029/2030 – 2030/2031 – 2031/2032 – 2032/2033 – 2033/2034 – 2034/2035.
2. Il Concessionario non potrà in alcun caso ritardare l'inizio della gestione dei servizi in oggetto, a pena di decadenza.
3. Il Concessionario è tenuto a dar corso alle prestazioni oggetto di contratto anche in pendenza di formale sottoscrizione del contratto e nelle more delle verifiche di legge necessarie. Il tutto per garantire il servizio nei tempi e modi necessari al Comune.

Art. 9 - CLAUSOLA SOCIALE

1. Ai sensi dell'articolo 57 del D. Lgs. 36/2023, quale clausola sociale ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, l'aggiudicatario si obbliga – nei limiti di quanto necessario all'organizzazione del servizio alle condizioni offerte – ad utilizzare in via prioritaria i lavoratori attualmente impiegati dal gestore per lo svolgimento del servizio, mantenendo per quanto possibile le condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti (precisamente scatti d'anzianità maturati e maturandi), anche in caso di modifica del contratto di lavoro applicabile.
2. In sede di offerta, gli operatori economici partecipanti dovranno formulare un piano di compatibilità o assorbimento, che contenga almeno le seguenti informazioni:
 - a) figure professionali che l'offerente intende utilizzare per l'organizzazione del servizio, e costo indicativamente previsto per ciascuna d'esse;
 - b) alla luce del personale attualmente impiegato dal gestore per il servizio, quanti e quali dipendenti intenda riassumere, precisando l'inquadramento, il trattamento economico, e ogni altro aspetto del rapporto lavorativo ad essi offerto;
 - c) il termine che sarà concesso ai lavoratori in discorso per accettare l'offerta;
 - d) in ipotesi di previsto utilizzo di personale diverso da quello occupato dall'attuale gestore, le ragioni per le quali il mantenimento è ritenuto non possibile.
3. Il mancato rispetto della clausola sociale comporterà la risoluzione del contratto,

oltre al risarcimento del danno.

Art. 10– PAGAMENTI

1. Il Concessionario provvederà a sue cure e spese a gestire il rapporto con l'utenza.
2. Il Concessionario si occupa della ricezione dei pagamenti da parte degli utenti, come meglio descritto nel Capitolato d'Appalto.

Art. 11– CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBCONCESSIONE e CESSIONE DEL CREDITO

1. Resta vietato al Concessionario, pena la risoluzione automatica del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, la cessione del contratto e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale del servizio di gestione dell'Asilo Nido.
2. È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione del Comune.

Art. 12 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore ha costituito la garanzia definitiva in forma di polizza fideiussoria assicurativa n. 1691.00.27.2799914229 (emessa in data 28.08.2025 da Sace BT Spa /agenzia di Roma Cadore Assicurazioni), per un importo di €. 18.008,66 .
2. La garanzia definitiva prevede l'esclusione del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
3. La garanzia definitiva assicura l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, nessuna esclusa, oltre: - il risarcimento dei danni da inadempimento; - il rimborso di eventuali somme percepite del Concessionario in eccesso rispetto alle liquidazioni finali; - il risarcimento del maggior danno, l'eventuale maggiore spesa sostenuta dal Comune per lo svolgimento del servizio in caso di risoluzione o rescissione del contratto; - le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia verrà svincolata solo dopo la conclusione, senza osservazioni, della concessione , previa dichiarazione in merito del Comune.

Art. 13 – ASSICURAZIONI

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell'esecuzione del servizio oggetto del contratto.
2. A tal fine, il Concessionario ha stipulato ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D. Lgs. 36/2023 polizza assicurativa n. 15RA3058 emessa il 06/08/2025 da Zurich S.p.A – agenzia di Roma Parioli con validità per il periodo di copertura assicurativa dal

01.09.2025 al 31.08.2035 e importo garantito per un importo massimale pari a €. 3.000.000,00.= Entro la scadenza del pagamento della rata annuale, il concessionario deve inviare al Comune la quietanza di pagamento a pena di decadenza degli obblighi contrattuali a carico del Comune. Restano fermi gli obblighi per il concessionario, essendo il servizio di asilo nido, qualificato come servizio pubblico essenziale.

Art. 14 – INTERRUZIONE

1. La composizione "standard" dello staff, indicata in sede di gara, dovrà essere costantemente e pienamente garantita per l'intera durata del servizio.
2. In casi eccezionali, quali scioperi di comparto o similari che possano incidere sul normale espletamento del servizio, il Concessionario è tenuto ad informare il Comune almeno due giorni prima, al fine di concordare le migliori soluzioni operative di emergenza a sollievo delle circostanze suddette, fermo restando l'obbligo di garanzia del servizio.
3. Non saranno ammesse interruzioni di servizio.

Art. 15 – SPESE

1. Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti alla concessione nonché quelle di contratto saranno a carico del Concessionario. Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986.

Art. 16 - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il Comune ed il Concessionario si danno atto che l'Equilibrio Economico Finanziario della gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria, così come illustrato nel PEF.

Art. 17 – CONTROLLI

1. La vigilanza sui servizi competerà al Comune per tutto il periodo di affidamento in concessione e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa.

Art. 18 – PENALITA'

1. Il concessionario, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato, nonché a quelle assunte in sede di offerta tecnica di gara.
2. Ove non attenda a tutti gli obblighi, il concessionario è tenuto al pagamento di una penalità nella misura seguente:
 - a. reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 300,00 per ogni violazione;
 - b. mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 300,00 per ogni operatore non sostituito e per

- ogni giorno di mancata sostituzione;
- c. mancato rispetto della dotazione di personale e degli orari di presenza previsti dal capitolato e dall'offerta tecnica di gara: € 1000,00 per ogni infrazione;
 - d. riduzione del personale al di sotto dei rapporti normativamente disposti o per impiego di personale non qualificato: € 500,00 per ogni unità di personale mancante o non qualificato, moltiplicata per i giorni di infrazione;
 - e. comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 300,00 per ciascuna violazione;
 - f. Utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste: €. 400,00 per ogni operatore e per ogni giorno di lavoro;
 - g. mancata presentazione della documentazione relativa agli operatori, alla programmazione e all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: €. 300,00;
 - h. mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della ditta: €. 1000,00 per ogni giorno di mancato servizio;
 - i. inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: €. 1.000,00 per ogni violazione;
 - j. altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al concessionario: €. 500.00 per ogni disservizio;
 - k. per ogni mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia: € 1.500,00;
 - l. per ogni mancato rispetto delle norme sul personale: € 1.500,00;
 - m. per la violazione di tutto quanto previsto nel capitolato e non espressamente citato nelle suesposte voci: € 500,00.
3. L'applicazione della penalità deve essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Il provvedimento è assunto dal DEC oppure dal RUP. Per ottenere il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute sui crediti dell'aggiudicatario o sulla garanzia che dovrà essere in tal caso integrata.
4. E fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione del contratto.
5. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere il contratto o applicare una penalità fino ad Euro 5.000,00.

Art. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la risoluzione del contratto, si rinvia all'articolo 122 del D. Lgs n. 36/2023, oltre che alla disciplina civilistica vigente in materia ed a quella contenuta nel Capitolato Speciale (artt. 22-23).

Art 20. - RECESSO

1. Per il recesso del contratto, si rinvia all'articolo 123 del D. Lgs n. 36/2023, oltre che alla disciplina civilistica vigente in materia.

Art. 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario si impegna ad ottemperare alle disposizioni, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, si impegna a:
 - a) comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicati;
 - c) inoltre, dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. Il Comune verifica, in occasione di ogni pagamento al Concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 22 – IMPOSTA DI BOLLO

1. Il presente contratto non è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, c. 5 del D.lgs. 117/2017.

Art. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle previste e necessarie attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 24 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie in ordine al presente contratto, per quanto concernente alla fase esecutiva sono devolute al Giudice ordinario – Tribunale di Cremona – competente per il territorio.

Art. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Concessionario si considera a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei locali e delle attrezzature nonché del loro stato.

2. Sono richiamati, anche se non materialmente allegati, i documenti che descrivono il servizio, allegati al Disciplinare e presentati in sede di proposta tecnico-economica. Precisamente:
 - ✓ Proposta tecnica e proposta economica, PEF, presentati dal Concessionario;
 - ✓ Capitolato Speciale per l'affidamento in Concessione del Servizio di gestione dell'Asilo Nido;
 - ✓ Offerta Tecnica presentata;
 - ✓ Offerta economica presentata;
 - ✓ PEF presentato in sede di gara.
3. Il Comune comunicherà al Concessionario ogni provvedimento volto a modificare la situazione preesistente. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle normative vigenti in materia.

Art. 26 – CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE

1. Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato redatto da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Attesta altresì che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Il presente atto consta di n. 8 facciate intere sin qui e n. 22 righe della presente escluse le firme.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

L'Ente appaltante – Comune di Dovera – Signoroni Paolo Mirko *(firma apposta digitalmente)*

Il Concessionario – Dott. Soccorsi Alessandro *(firma apposta digitalmente)*

Il Segretario Comunale Dott. Alesio Massimiliano *(firma apposta digitalmente)*